

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER L'ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Connota del 18 ottobre 2021, rispondendo alle richieste di chiarimento dell'AdEPP, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni specifiche su tre aspetti inerenti l'applicazione dell'**esonero parziale dei contributi previdenziali** (D.M. 82/2021)

-l'esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale.

Per chi è iscritto oltre che a Cassa, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l'importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti.

- per chi ha **iniziato l'attività nel corso del 2019** e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l'attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, dovrà avvenire sulla base **dell'importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività** delle due annualità.
- il **contributo di maternità**, considerata la sua natura obbligatoria e la mancanza di una espressa esclusione normativa, **rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero**. Questa indicazione è stata espressa a rettifica della precedente nota del 29 luglio u.s., per garantire uniformità di trattamento fra i professionisti, come auspicato dall'AdEPP.

Con l'occasione, il Ministero ha comunicato che il termine del 31 ottobre 2021, fissato sia per l'inoltro dell'istanza di esonero parziale che per i versamenti da effettuare ai fini della regolarità contributiva, deve intendersi **prorogato al 2 novembre, primo giorno utile non festivo**.

Roma, 21 ottobre 2021

Il Direttore Generale
Dott. Michele Proietti

